



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.24

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE, A SEGUITO DI PANDEMIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, presso la sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
BONGIOLATTI SEVERINO GUGLIELMO	X	
MARCHESI LAURA	X	
RINALDI EUGENIO ENRICO	X	
QUADRIO GIANLUCA	X	
BERNARDI MANUEL		X
TATTI PAOLA		X
RUFFINI TOMMASO		X
CONTESSA MARIA RITA	X	
MARCHIONI LUIGI GIANCARLO		X
DELLA VEDOVA ALBERTO	X	
GARBELLINI FABIO		X

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 5

Assiste il SEGRETARIO PAOLA LICINIA PICCO (art. 97 D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.).

Il sig. SEVERINO GUGLIELMO BONGIOLATTI, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus Covid-19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato poi fino al 15 ottobre prossimo;
- con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività produttive, sospensione che ha determinato una forte crisi economica e finanziaria delle aziende coinvolte;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. ha istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

ATTESO CHE:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 ha definito l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'art.1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013 n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 settembre 2020 tramite la legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il cosiddetto "decreto rilancio" d.l. 34/2020.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sernio non è presente/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune di Sernio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020 è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

ATTESO CHE il comma 5 del richiamato articolo 107 Legge 24 aprile 2020, n. 27 D.L. Cura Italia ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RITENUTO di dover comunque approvare entro il termine del 30 settembre le tariffe relative alla TARI per l'anno 2020 secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di Arera, nonostante la deroga concessa dal legislatore, al fine di evitare, in un quadro già complesso dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid 19, di creare ulteriore confusione e dare un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RICORDATO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, come sopra approvato espone un costo complessivo di € 42.590,79 ripartito in:

- € 32.159,14 relativamente alla parte variabile;

- € 10.431,65 relativamente alla parte fissa;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 75,51% a carico delle utenze domestiche;

- 24,49 % a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nella misura dell'1,60%;

TENUTO CONTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 4% di spettanza dell'Amministrazione Provinciale;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.09.2020;

VISTO in particolare l'art. 17 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che:

- comma 1, il Comune con successivo e separato provvedimento, può riconoscere un'agevolazione alle utenze in prevalenza non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, a causa di un'emergenza sanitaria e/o calamità naturali;
- comma 2, l'interruzione e/o la ridotta fruizione del servizio deve essere riconosciuta dalle Autorità competenti, a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti;
- comma 4, la copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

PRESO ATTO l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni a favore delle attività economiche che hanno subito la chiusura forzata a seguito di provvedimenti governativi, e che devono essere applicate agli importi dovuti a titolo di tassa rifiuti, tenendo conto della conseguente minore produzione di rifiuti;

PRECISATO CHE l'amministrazione Comunale, al fine di supportare le utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni e dei provvedimenti governativi adottati per contenere il propagarsi del virus legato alla pandemia COVID-19, ha ritenuto necessario applicare agevolazioni particolari a tali categorie;

CONSIDERATO CHE alcune attività hanno subito restrizioni dell'attività lavorativa anche successivamente alla riapertura generale al termine del lockdown;

VISTO che il Comune di Sernio è l'ente territorialmente competente, si ritiene quindi di applicare una agevolazione alle utenze non domestiche, riducendo la componente variabile della tariffa (coefficiente

Kd), ad esclusione delle attività rimaste aperte durante il lockdown (ad esempio banche, posta, negozi di alimentari e beni di prima necessità, ortofrutta, supermercati, case di riposo, farmacia, edicole e tabacchi, centrali idroelettriche, impianto di biogas), nella misura:

- meno 50% nella parte variabile

ATTESO CHE le agevolazioni che si intende adottare, in favore delle utenze non domestiche, avranno efficacia per il solo anno 2020, sono riconducibili ad una minore fruizione del servizio nel periodo di lockdown e nel periodo immediatamente successivo e non si configurano come aiuti di Stato;

ACCERTATO l'ammontare delle riduzioni di cui sopra comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 1.410,89 e che la copertura di tale minor gettito sarà garantita attraverso risorse del bilancio comunale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro

il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del segretario comunale;

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 6 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2020 le seguenti tariffe (TARI), con effetto dal 1° gennaio 2020:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m2	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,250382	49,96
Famiglie di 2 componenti	0,292112	92,65
Famiglie di 3 componenti	0,321920	116,17
Famiglie di 4 componenti	0,345765	147,75
Famiglie di 5 componenti	0,369611	183,84
Famiglie di 6 o più componenti	0,387496	210,91
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,292112	92,65
Superfici domestiche accessorie		-

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica (categorie di attività)	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)	TOTALE TARIFFA
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,558957	0,646606	1,205563
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,984829	1,146774	2,131604
3 Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali vari	0,678734	0,791141	1,469875
4 Esposizioni, autosaloni	0,492415	0,576240	1,068654
5 Alberghi con ristorante	1,597020	1,875157	3,472177
6 Alberghi senza ristorante, affittacamere, bed and breakfast	1,144531	1,335051	2,479582
7 Case di cura e riposo	1,304233	1,523327	2,827560
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,424010	1,665961	3,089970
9 Banche ed istituti di credito	0,758585	0,882427	1,641011
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,317542	1,544247	2,861788
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,730105	2,021594	3,751699
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,171148	1,369283	2,540431
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,384084	1,620318	3,004402
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,891670	1,045980	1,937650
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,091297	1,276096	2,367393
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,158111	9,562159	17,720270
17 Bar, caffè, pasticceria	6,601016	7,730743	14,331760
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,754860	3,231127	5,985987
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,768168	3,233029	6,001197
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,979513	12,867456	23,846969
21 Discoteche, night club	1,783339	2,093862	3,877201

3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;

4. di dare atto che per l'anno 2020 si applica per le utenze non domestiche un'agevolazione riducendo la componente variabile della tariffa (coefficiente Kd), ad esclusione delle attività rimaste aperte

durante il lockdown (ad esempio banche, posta, negozi di alimentari e beni di prima necessità, ortofrutta, supermercati, case di riposo, farmacia, edicole e tabacchi, centrali idroelettriche, impianto di biogas), nella misura:

- meno 50% nella parte variabile per le attività chiuse durante il lockdown;

5. che la copertura del costo delle agevolazioni di cui al punto precedente, previste all'art. 17 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

6. di stabilire, per l'anno 2020, il versamento della TARI in due rate scadenti:

- il 31 ottobre (acconto)

- il 31 dicembre (saldo)

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 1^a rata;

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004

Deliberazione n. 24 del 30-09-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SEVERINO GUGLIELMO BONGIOLATTI

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SERNIO
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE, A
SEGUITO DI PANDEMIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla delibera in oggetto.
Sernio, 29-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Picco Dott.ssa Paola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER
UTENZE NON DOMESTICHE, A SEGUITO DI PANDEMIA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Sernio, 29-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PICCO PAOLA LICINIA

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 29-09-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 24 del 30-09-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE, A SEGUITO DI PANDEMIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 23-10-2020 al 07-11-2020 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Sernio, 23-10-2020

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.